

La cittadinanza italiana

Informazioni

PER ITALIANI

Chi è figlio di un cittadino italiano, ovunque nasca, acquista automaticamente la cittadinanza italiana e, ovunque viva, non la perde se non per espressa rinuncia e in casi assolutamente previsti per legge.

Per certificare l'esistenza della cittadinanza italiana si può presentare:

- a) Il passaporto italiano
- b) La carta d'identità con espressamente indicata la cittadinanza italiana
- c) Un certificato di cittadinanza italiana rilasciato in Italia dall'anagrafe del luogo di residenza e all'estero dal consolato italiano competente per circoscrizione consolare (CFR www.esteri.it)

PER STRANIERI

Chi nasce in Italia, ma non ha genitori italiani, chi ha la cittadinanza straniera e si sposa con un/a cittadino/a italiano/a e chi risiede regolarmente in Italia per diversi anni, ha diritto ad ottenere la cittadinanza italiana.

Nessuna amministrazione Italiana può certificare l'esistenza di una cittadinanza straniera; questa è di assoluta competenza delle autorità dello stato di cui si afferma di essere cittadini.

COME SI ACQUISTA LA CITTADINANZA ITALIANA ?

Chi non è cittadino italiano, se ne ha diritto, può eseguire una di queste tre opzioni, previste dalla legge:

Il riconoscimento

Possono venire riconosciuti cittadini coloro che:

- Nascono in Italia da cittadini non italiani i cui stati di appartenenza non trasmettono la cittadinanza.
- Sono figli adottivi o giudizialmente dichiarati di cittadini italiani.
- Sono discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero, che non hanno perso la cittadinanza italiana.

L'acquisto automatico o a seguito di semplice istanza

Si tratta di una serie di automatismi di legge, per i quali non serve un provvedimento concessorio.

Questi casi sono:

- Per gli stranieri nati in Italia, al compimento del 18 anno di età dopo essere sempre vissuti in Italia
- Per i figli minori che convivono con genitori che acquistano la cittadinanza italiana, avviene l'acquisto automatico

Il riconoscimento e l'acquisto automatico avviene grazie a procedimenti dell'ufficiale dello stato civile comunale, sulla base di documenti che normalmente devono essere prodotti dal richiedente (potrebbero servire anche documenti ministeriali). Il procedimento potrebbe essere soggetto al pagamento di un contributo di 200 euro, sul conto corrente postale n. 809020 intestato a "Ministero dell'Interno DLCI – cittadinanza".

La concessione

Ad alcuni stranieri, con un decreto (o del Presidente della Repubblica o del Ministero dell'Interno) viene concessa la cittadinanza italiana a seguito di una istanza e al maturarsi di determinate condizioni.

L'istanza deve essere presentata al Ministero dell'Interno tramite apposita procedura informatica.

Il richiedente compila la domanda, utilizzando le credenziali d'accesso ricevute a seguito di registrazione sul portale dedicato, e la trasmetterà in formato elettronico all'indirizzo: <https://cittadinanza.dlci.interno.it/sicitt/index2.jsp>. Unitamente ad un documento di riconoscimento, agli atti formati dalle autorità del Paese d'origine (atto di nascita e certificato penale) ed alla ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di euro 200,00 previsto dalla legge n. 94/2009 sarà possibile acquisire le istanze di concessione della cittadinanza in formato elettronico.

I presupposti della concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri sono:

- ***Il matrimonio***

Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

- ***Le altre concessioni di cittadinanza***

In tutti gli altri casi, oltre ad un periodo di residenza in Italia, variabile come durata come da tabella che segue, ci devono essere dei presupposti di legge.

Presupposto di legge	Durata della residenza
Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita	Da almeno 3 anni
Allo straniero che è nato nel territorio della Repubblica (che ovviamente non ha potuto per qualche motivo attivare l'ipotesi b) del cap. 4)	Da almeno 3 anni
Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano	Da almeno 5 anni dopo l'adozione
Allo straniero che ha prestato servizio per lo Stato, anche all'estero	Non necessaria la residenza in Italia, ma deve avere prestato il servizio per almeno 5 anni
Al cittadino UE residente	Da almeno 4 anni
All'apolide residente	Da almeno 5 anni
Allo straniero regolare con gli obblighi del soggiorno	Da almeno 10 anni
Allo straniero che ha meriti straordinari	Non serve residenza

I documenti necessari per la concessione di cittadinanza

In tutti i casi servono i seguenti documenti debitamente tradotti e legalizzati, andranno inviati al Ministero dell'Interno con la procedura telematica:

- Estratto dell'atto di nascita e di matrimonio (per chi chiede la cittadinanza per matrimonio)
- Certificato di cittadinanza Italiana del coniuge o degli ascendenti in virtù dei quali si intende richiedere la cittadinanza
- certificazione penale rilasciato dal paese di origine e degli altri paesi nel quali il richiedente ha risieduto
- Certificazione attestante la regolarità della residenza legale (iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) per il periodo previsto dalla norma
- Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
- Documento attestante la composizione del nucleo familiare
- Documentazione attestante i redditi percepiti negli ultimi tre anni e regolarmente dichiarati ai fini fiscali
- Dimostrazione dell'avvenuto versamento, sul conto corrente postale n. 809020 intestato a "Ministero dell'Interno DLCI – cittadinanza", del contributo di 200 euro.

Il possesso dei requisiti non può essere autocertificato anche da parte dei cittadini comunitari; ma, mentre per quanto riguarda i documenti italiani si può chiedere che la Prefettura proceda alla loro acquisizione d'ufficio, per quelli provenienti da stati esteri serve la produzione effettiva.

Fonte: www.progettoomnia.it, Memoweb 125 del 25.6.2015, E. Gaspari